M. J. Arroba Conde - R. Coppola - A. D'Auria - V. De Paolis - C. G. Fürst - A. Miziński - G. P. Montini - V. Palestro - F. Pérez-Madrid - Z. Suchecki - J. W. Syryjczyk - A. G. Urru

IL PROCESSO PENALE CANONICO

a cura di Zbigniew Suchecki

QUADERNI DI APOLLINARIS



PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE MURSIA

RIMEDI PENALI E PENITENZE

G. PAOLO MONTINI Difensore del Vincolo Sostituto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica-Roma «Parum est quod doleo te errantem atque pereuntem» (Augustinus, sermo XLVI)

Premessa

Ai rimedi penali e alle penitenze il Legislatore canonico dedica ex professo due soli canoni del Codice di diritto canonico: 1339 e 13401. Ancorché questi canoni siano articolati ciascuno in tre paragrafi, la scelta del Legislatore appare comunque piuttosto limitante.

La dottrina non è da meno, poiché la trattazione che li concerne appare generalmente sommaria e di carattere parafrastico².

Ne è sintomo e causa nello stesso tempo anche la scarsa attenzione della giurisprudenza sia ordinaria³ sia del contenzioso-amministrativo⁴.

Il carattere marginale dell'attenzione prestata ai rimedi penali e alle penitenze nel Codice, nonché il loro configurarsi come residuo di un'epoca primitiva del diritto penale della Chiesa⁵, appare in contrasto con

¹ Non è nostra intenzione considerare la normativa del Codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO). Ne daremo conto in alcune note per illustrare e interpretare prescritti normativi del Codice di diritto canonico.

² L'unica monografia postcodiciale conosciuta è la seguente: R. KAMANGALA KAMBA, *Les remèdes* pénaux et les pénitences. Analyse des textes du Code et vision systématique [Thesis ad Doctoratum in iure canonico partim edita], Romae [Facultas Iuris Canonici Athenaei Romani Sanctae Crucis] 1993, pp. VIII-225 (recensione: D. J. ANDRÉS, in Commentarium pro religiosis et missionariis 76 [1995] pp. 398-399). Nel testo pubblicato sono state omesse tutte le parti attinenti alle impugnazioni dei rimedi penali e delle penitenze.

³ Poche sentenze edite della (restaurata) Rota Romana sembrano dedicare spazio ai rimedi penali e alle penitenze: cfr. una Monitorii et Exercitiorum spiritualium, coram LEGA, 13 luglio 1909, in SRRDec. I, pp. 93-101; una Romana, Iurium et damnorum, coram CANESTRI, 26 luglio 1940, ibid., XXXII, 589-602 (le sentenze di appello [coram Wynen, 5 gennaio 1942, ibid., XXXIV, 1-19; coram GRAZIOLI, 21 febbraio 1944, ibid., XXXVI, 92-104] non ne trattano più].

⁴ Cfr. Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, una F.-B. (prot. n. 21983/90 C.A.), Monitionis, (Rev. X - Congregatio pro Clericis), decisa con decreto del Congresso 5 febbraio 1991, che respinge il ricorso «utpote manifeste carens fundamento». Nella medesima causa intervenne con decreto negativo il Prefetto della Segnatura Apostolica in data 25 marzo 1991 su due questioni marginali. La fattispecie vede una ammonizione dell'arcivescovo «ai sensi del can. 1339 § 1, di smettere di fare pubbliche accuse e di chiamare con attributi offensivi Y». Il chierico ammonito ricorreva contro la ammonizione prima con ricorso gerarchico alla Congregazione per il clero, poi alla Segnatura Apostolica. Qualche vago riferimento alla nostra problematica potrebbe contenere la causa S. D., Praecepti ut olim parochus paroeciam relinquat et de opere successorum taceat (prot. 25005/94 CA) decisa negativamente nel Congresso con decreto 26 gennaio 1995.

⁵ I rimedi penali e le penitenze appaiono come tipici istituti di un'epoca precedente al perfezionar-

l'insistenza del Legislatore sulla considerazione delle pene, sia nel loro momento costitutivo (cfr. can. 1317), sia nel loro momento applicativo (cfr. can. 1341), quale extrema ratio nella Chiesa⁶. Se infatti le pene sono l'ultima risorsa cui ricorrere nella Chiesa per avversare il peccato, che si manifesta attraverso i delitti, e se, partendo da questa considerazione, l'apparato legislativo sul diritto penale nel Codice ha conosciuto una contrazione vistosa, sarebbe da attendersi uno sviluppo corrispondente della trattazione di tutte quelle forme che possono porsi come alternative all'inflizione delle pene, tra cui appunto i rimedi penali e le penitenze. Ciò che invece non avviene, se questi stessi istituti giuridici ricevono, rispetto al Codice pio-benedettino, un'ulteriore contrazione.

Ciò però rientra in quel naturale movimento secondo il quale, contrattosi il diritto penale, si sarebbe contratto anche quanto di alternativa l'ordinamento avesse predisposto. La crisi infatti del diritto penale proviene non già dall'essere l'extrema ratio contro i delitti, quanto piuttosto dalla più generalizzata crisi della stima e della retta valutazione dell'ordine pubblico, alla cui tutela è posto il diritto penale. Un esasperato e incontrollato personalismo ha infatti prodotto un pericoloso deprezzamento per la tutela dell'ordine pubblico, sia penale che extrapenale, con gravi riflessi poi sul bene delle persone. Solo la rivalutazione e l'adeguato sviluppo del diritto penale porterà anche alla esatta valorizzazione ed applicazione degli stessi rimedi extrapenali.

1. Natura dei rimedi penali e delle penitenze

La collocazione sistematica dei canoni 1339-1340 comporta la considerazione dei rimedi penali e delle penitenze anzitutto come sanzioni ecclesiastiche, e poi più in specie come punizioni⁷.

I rimedi penali e le penitenze sono infatti collocati nel Libro VI De

si del diritto penale nella Chiesa. Il can. 1426 § 1 CCEO può richiamarsi, nel giustificare le penitenze («poenae»), alle antiche tradizioni delle Chiese orientali. Pare infatti che queste forme furono eclissa
te nell'epoca d'oro del diritto (penale) canonico. Riapparvero poi su iniziativa del concilio di Trento (cfr. cap. 1 sessione XIII, de reformatione, citato nel noto can. 2214 § 2 CIC1917), per affermarsi poi in forma più evoluta e chiara alla fine del secolo scorso (cfr. S. CONGR. EP. ET REGULARIUM, instr. [11 giugno 1880]; S. CONGR. DE PROPAGANDA FIDE, instr. [1883]). Per alcuni accenni di storia cfr R. KAMANGALA KAMBA, Les remèdes pénaux, pp. 16-19; 120-123; É. JOMBART, Remèdes pénaux, in Dictionnaire de droit canonique VII, Paris 1965, coll. 574-575.

⁶ Cfr. E. McDonough, A "Novus Habitus Mentis" for Sanctions in the Church, in The Jurist 48 (1988) pp. 729-731.

⁷ La collocazione sistematica è del tutto uguale a quella del Codice precedente, il quale però era più netto nelle denominazioni, facendo considerare i rimedi penali e le penitenze, dal mero punto di vista sistematico, come pene (cfr. Liber V De delictis et poenis; Pars II De poenis; Sectio II De poenis in specie; Titulus X De remediis poenalibus et poenitentiis).

sanctionibus. Il concetto di "sanzione" non è facile a definirsi, poiché non è chiaro⁸ se il Legislatore non abbia inteso titolare il Libro *De sanctionibus poenalibus* per ragioni di mera opportunità, in quanto il richiamo alle pene avrebbe costituito per molti una ragione di ripulsa, o non piuttosto per ragioni sistematiche, nel senso che nel Libro VI del Codice si tratterebbe sia di "sanzioni" in genere che, in specie, di "sanzioni penali". In quest'ultimo caso i rimedi penali e le penitenze sarebbero "sanzioni", ma non "sanzioni penali".

I rimedi penali e le penitenze sono inoltre collocati nel titolo IV *De poenis aliisque punitionibus*. Dato che il titolo IV tratta delle censure (cap. I) e delle pene espiatorie (cap. II); dato inoltre che le censure e le pene espiatorie sono certamente pene; dato infine che il capitolo III tratta dei rimedi penali e delle penitenze, si potrebbe desumere che il Legislatore abbia inteso qualificare questi ultimi come "punizioni", accanto alle pene¹⁰. Vi sarebbe implicito un concetto molto vasto di punizione, che si specificherebbe nelle pene e nelle rimanenti punizioni.

L'impostazione del canone 1312 ridadirebbe inoltre che i rimedi penali e le penitenze non sono sanzioni penali, che nella Chiesa sono (solo) «le pene medicinali o censure» e «le pene espiatorie»¹¹.

Vy June

⁸ «Peine ou sanction pénale: une simple question terminologique?», in A. BORRAS, *Les sanctions dans l'Église*. Commentaire des Canons 1311-1399, Paris 1990, pp. 48-50.

⁹ «Novus titulus "De sanctionibus in Ecclesia" exprimit melius realitatem quam continet. Non agitur enim tantum de delictis et poenis, sed etiam de remediis poenalibus et de poenitentiis, quae proprie non sunt poenae neque necessarie praesupponunt delictum» (V. DE PAOLIS, *De sanctionibus in Ecclesia (pro manuscripto)*, Romae 1983, p. 2; ID., *Il Libro VI: le sanzioni nella Chiesa*, in *La Scuola cattolica* 112 (1984) pp. 357-358. Per A. Calabrese si potrebbe ipotizzare anche una terza possibilità: i rimedi penali e le penitenze potrebbero essere categorie di sanzioni penali, senza essere pene in senso proprio, cfr. *Diritto penale canonico*, Città del Vaticano 1996², p. 93; p. 140. Ciò implicherebbe una distinzione improbabile tra sanzioni penali e pene.

Una riprova si può avere nel I Schema del Codice, dove ai due canoni sui rimedi penali e le penitenze era premessa la rubrica *De aliis punitionibus* cfr. *Communicationes* 9 (1977) p.158. Il mutamento della rubrica in *De remediis poenalibus et paenitentiis*, riesumando così la denominazione del Codice precedente, è dovuta a ragioni di carattere lessicale: «Vox "punitio" male sonat» abid., 159. Un'analoga proposta attinente il titolo IV *De poenis aliisque punitionibus* e tendente a trasformarlo in *De poenis aliisque remediis*, fu bocciata dalla Commissione, che vi vide un intento polemico più generale sul diritto penale: «Nisi ipsum systema Codicis ita mutetur ut exigatur suppressio verborum "punitio" et similium», *ibid.*, p. 147.

¹¹ Cfr. R. Kamangala Kamba, Les remèdes pénaux, p. 23; cfr. pure esplicitamente Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, Monitionis, prot. n. 21983/90 C.A. (5 febbraio 1991) p. 2. Un'ulteriore riprova viene dall'iter di formazione del can. 2216 del Codice precedente, parallelo del can. 1312 del Codice vigente. Mentre nello schema proposto dall'Hollweck il can. 47 dichiarava: «Poenae ecclesiasticae iterum dividuntur in censuras [...] in poenas proprie tales vel vindicativas [...] in poenitentias» (cfr. M. Vismara Missiroli – L. Musselli, Il processo di codificazione, pp. 169-170), il primo schema di riforma del Codice già mutò l'incipit del canone, eliminando l'accenno alle pene, proprio per l'introduzione nell'elencazione dei rimedi penali: «In Ecclesia delinquentes coërcentur poenis medicinalibus [...] poenis vindicativis [...] remediis praeventivis et poenitentiis», ibid., pp. 74-75.

Gli autori sulla base dell'impostazione sistematica codiciale giungono ad affermare soprattutto due elementi dei rimedi penali e delle penitenze:

• la loro connessione o relazione con i delitti¹²;

• la loro irriducibilità a pene¹³, almeno in senso stretto¹⁴, in senso pieno¹⁵ o in senso proprio¹⁶.

Proprio queste conclusioni degli autori spingono ad un'ulteriore ricerca nell'ambito della natura dei rimedi penali e delle penitenze. E la direzione in cui svolgere la ricerca è non già quella sistematica esterna (contesto e collocazione nel Codice), ma la reale considerazione della natura di questi provvedimenti. È solo a partire dalla loro specifica delineazione normativa che può decidersi la loro natura, al di là di motivi pratici o pedagogici che ne hanno posto la previsione in un determinato contesto codiciale.

Ora, in quest'ottica, appare necessario distinguere chiaramente anzitutto fra rimedi penali e penitenze. Queste ultime infatti possono certamente porsi nella categoria generale delle punizioni, trattandosi di provvedimenti volti «soprattutto a sostituire una pena o ad aumentarla» (can. 1312 § 3).

I rimedi penali invece, nella duplice forma prevista dal Codice vigente, di *monitio* cioè e di *correptio*, non sono né conseguenza di un delitto già avvenuto né di un delitto di cui si è riconosciuto con certezza il colpevole, e pertanto non possono avere natura né di pena né di punizione¹⁷: sono adoperati «soprattutto per prevenire i delitti» (can. 1312 §

¹² «Quamquam non sit [!] poenae, rationem habent tamen poenae et nexum cum delicto, saltem ad praecavendum», V. DE PAOLIS, *De sanctionibus in Ecclesia*, cit., p. 8.

¹³ «Die in § 3 [can. 1312] angesprochenen *remedia poenalia* sind keine Strafe», Kl. LÜDICKE, in Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, 1312, 7.

¹⁴ «Notoriamente, la "monitio" di cui al can. 1339, § 1 è un *rimedio penale* e *non una pena* in senso stretto», CONGR. PRO CLERICIS, decr. (26 giugno 1990) prot. n. 188711/I; i corsivi sono del decreto; «Non sunt tamen poenae stricto sensu», V. DE PAOLIS, *De sanctionibus in Ecclesia. Adnotationes in Codicem: Liber VI*, Romae 1986, p. 80; «Non sono pene in senso stretto», A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, p. 140; cfr. pure *ibid.*, p. 152; 93; «Nicht um Strafen im engeren Sinne handelt», KL. LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar zum CIC*, 1342, 4.

¹⁵ «Il ne s'agit plus de peines au plein sens du mot, mais des mesures qui s'en rapprochent», É. JOMBART, *Des délits et des peines*, in *Traité de droit canonique*, IV (a cura di R. NAZ), Paris 1954², p. 693.

¹⁶ «Non sunt tamen proprie loquendo poenae, quia non sunt propter delictum, quamquam connexionem habeant cum delicto», V. DE PAOLIS, *De sanctionibus in Ecclesia*, cit., p. 67; «Il Codice espressamente stabilisce [...] che i rimedi penali e le penitenze [...] non sono pene canoniche propriamente dette», A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, p. 93; «Ne sont donc pas des peines à proprement parler», A. BORRAS, *Les sanctions*, p. 95; «Sie nicht eigentlich Strafe sind», Kl. LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar zum CIC*, 1339, 8.

¹⁷ «Quoi qu'il en soit, il nous semble à tout le moins excessif et imprécis de parler indistinctement de remèdes pénaux dans le sens de "sanctions", ou même globalment dans l'acception de "punition"», R. KAMANGALA KAMBA, *Les remèdes pénaux*, p. 23. Ancora più deciso Lüdicke: «Die remedia poenalia sind ihrer Art nach überhaupt nicht mehr verständlich. Der Zweck, eine Person durch

3)¹⁸. Allo stesso modo, almeno la *monitio*, non possiedono in sé stessi gli elementi propri della pena, intesa come «privazione di un bene»¹⁹.

La loro collocazione pertanto nel Libro VI è da considerare principalmente di ordine pratico, essendovi una stretta connessione, seppur estrinseca, col delitto e con la pena. Né si deve troppo urgere la differenza fra questi rimedi penali e penitenze e analoghi strumenti e mezzi pastorali (cfr. ad esempio, ammonimento e correzione fraterni o paterni; penitenze sacramentali), quasi esistesse una barriera fra le due serie di rimedi. Spesso interventi pastorali assumono naturalmente (se condotti in modo corretto) valenza giuridica o canonica, come sempre gli interventi formali giuridici hanno finalità ed effetti pastorali.

Alcuni benefici interpretativi fondamentali sono però assicurati a questi provvedimenti dalla loro collocazione sistematica, in quanto il contesto penale raccomanda almeno un'interpretazione stretta e benigna dei prescritti che li concernono, come pure una particolare cura nella difesa dei diritti della persona interessata dai provvedimenti.

2. L'ammonizione (monitio)

Il rimedio penale dell'ammonizione è destinato secondo la normativa codiciale a due fattispecie: ad un fedele che si trovi nell'occasione prossima di commettere un delitto e ad un fedele sul quale cada, dopo un'indagine, il sospetto grave di aver commesso un delitto (can. 1339 § 1)²⁰. Si tratta di due fattispecie diverse, capaci esse stesse di connotare in modo diverso lo stesso rimedio penale dell'ammonizione. Nel primo caso la finalità è chiaramente preventiva, nell'altro ha un carattere prevalentemente repressivo.

Strafmaßnahmen von Taten abzuhalten, die sie vielleicht zu begehen droht, also eine Art Individualprävention, ist mit einem Schuldstrafrecht schlechthin unvereinbar, läßt sogar das Prinzip außer Acht, daß eine Strafe immer eine Straftat voraussetzt. Strafrecht ist seiner Art nach kein Erziehungsmittel, das vorbeugend einzusetzen wäre», Kl. LÜDICKE, in Münsterischer Kommentar zum CIC, 1312, 14. In termini analoghi, ibid., 1339, 1.

¹⁸ «[Remedia poenalia] dienen [...] vor allem dazu, Straftaten vorzubeugen, und zwar im Sinne einer Individual-Prävention», Kl. LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar zum CIC*, 1312, 7.

^{19 «}Un avertissement ou un blâme, fût-il formel et véhément, ne saurait être pris logiquement pour une punition», R. KAMANGALA KAMBA, Les remèdes pénaux, p. 26. Non convince pertanto né G. Michiels, che vorrebbe vedere nei rimedi penali «diminutionem honoris et, si de praecepto et vigilantia agitur, insuper diminutionem libertatis», De delictis et poenis. Commentarius Libri V Codicis Juris Canonici. II De poenis in genere (canones 2214-2240), Parisiis-Tornaci-Romae-Neo Eboraci 1961, p. 39, né R. Naz, che vorrebbe vedere nell'ammonizione «un certain caractère de pénalité, car du fait qu'elle implique un soupçon à la charge de celui qu'elle concerne, elle lui fait perdre une part de la considération dont il avait joui jusque-là. Elle le prive donc d'un certain bien, ce qui est le propre de toute peine», Monition, in Dictionnaire de droit canonique VI, Paris 1957, col. 939.

 $^{^{20}}$ Rispetto al can. 2307 del Codice precedente, il nuovo Codice introduce solo mutamenti verbali di secondaria importanza.

Si differenziano dal rimedio penale dell'ammonizione altri tipi di ammonizione che si trovano nella normativa canonica²¹.

L'ammonizione volta a spezzare la contumacia e condizione per l'inflizione di pene *ferendae sententiae* o della dichiarazione di pene *latae sententiae*, interviene quando il fedele ha già commesso il delitto e l'autorità è certa del medesimo, ancorché non vi sia alcuna pronuncia giudiziale. La finalità preventiva di ulteriori delitti, del loro aggravamento o della loro continuazione, non è in grado da sola di assimilare questa ammonizione previa al rimedio penale dell'ammonizione²².

L'ammonizione prevista nei procedimenti disciplinari, pur avendo uno scopo dissuasivo e ammettendo che il fedele dimostri la infondatezza delle allegazioni contro di lui alla base del provvedimento disciplinare minacciato, si distanzia chiaramente dal rimedio penale dell'ammonizione per il diverso ambito di azione: penale questo, disciplinare quello.

L'ammonizione paterna, fraterna o amicale, pur potendo comprendere tutti i contenuti del rimedio penale dell'ammonizione, se ne distanzia²³ per la forma, non potendo essere definita «canonica», in quanto non appartenente al foro esterno.

2. 1. Nell'occasione prossima di commettere delitto

Si tratta della prima fattispecie di ammonizione. È volta a mettere in guardia il fedele dal pericolo, in cui si trovi, di commettere delitto.

«Si potrebbe pensare ai casi di un fedele laico che rischia di cadere nel delitto di eresia, apostasia o scisma per la sua condotta o per la sua frequentazione di membri di un'associazione che complotta contro la Chiesa; di un chierico che per le sue proposte, le sue omelie o il suo comportamento rischia di incitare i suoi fedeli alla disobbedienza verso il Sommo Pontefice o il vescovo diocesano; di un religioso di cui si dubita, per le persone che frequenta, che possa cadere nella violazione dei suoi obblighi sanciti dai voti»²⁴.



²¹ CIÉKI. LUDICKE, in Münsterischer Kommentar zum CIC, 1339, 1. Non si può condividere la scelta di Kamangala Kamba, di considerare come rimedio penale le ammonizioni previste per far cessare la contumacia, come pure la mancata distinzione delle ammonizioni all'interno dei procedimenti penali e all'interno dei procedimenti disciplinari, cfr. Les remèdes pénaux, pp. 42-63; analogamente cfr. R. NAZ, Monition, coll. 938-940.

²² Cfr. *una coram* LEGA, pp. 99-100, n. 10. Cfr. invece can. 1407 § 3 CCEO: «Monitio poenalis vero, de qua in can. 1406 § 2, sufficiens est, ut poena irrogari possit».

²³ Cfr. A. BORRAS, Les sanctions, cit., p. 97.

²⁴ Cfr. R. Kamangala Kamba, *Les remèdes pénaux*, cit. p. 38. Un altro esempio in Kl. Lüdicke, in *Münsterischer Kommentar zum CIC*, 1339, 5: «So könnte z.B. der Ordinarius einen Priester mahnen, der sich häufig unter Personen bewegt, die im Sinne des 1373 zu Ungehorsam gegen den Ordinarius aufrufen und mit deren Ideen er zu sympathisieren scheint».

Il fedele non deve avere già commesso il delitto, ma esserne come sulla soglia²⁵. Il delitto, che si prevede imminente e si intende evitare, deve configurarsi come tale, in tutti i suoi elementi, ossia materiale, morale (imputazione) e legale. Il can. 1328 § 2 prevede il caso del delitto frustrato: qualora la non-effettuazione del delitto sia determinata non già dal recedere spontaneo della volontà del fedele, ma da ragioni esterne (quali cause fortuite o peculiare intervento dei responsabili), il fedele responsabile degli atti o delle omissoni, che in se stessi considerati sarebbero stati in grado di produrre il delitto, può essere colpito dal rimedio penale dell'ammonizione. Se il fatto ossia il delitto per parte del reo era perfetto, quel fedele si trova *ipso facto* nella situazione di ripetere quanto è in suo potere per il verificarsi del delitto: si giustifica così l'intervento preventivo dell'ammonizione.

Non è richiesta in questa fattispecie alcuna indagine previa: «È sufficiente nel caso la persuasione dell'Ordinario della situazione in cui trovi della colui che dev'essere ammonito»²⁶

2.2. Nel sospetto grave di essere colpevole di un delitto

Si tratta dell'altra specie di ammonizione. Ha un carattere misto. Se il sospetto grave risultante dall'indagine svolta è in realtà fondato (ma l'autorità non ne ha né prove né certezza), l'ammonizione è volta a mettere in guardia il fedele di fronte alla pena che lo potrebbe colpire qualora il suo delitto potesse divenire provabile in foro esterno, oppure è volta (anche) a mettere in guardia il fedele dalla continuazione del delitto, qualora questo possa essere ripetuto o continuato.

Se invece il sospetto, pur essendo grave, è in realtà infondato, l'ammonizione è volta a mettere in guardia il fedele da comportamenti colpevoli o incolpevoli, consapevoli o inconsapevoli, che sono all'origine dei sospetti e perciò in se stessi nocivi per l'ordine pubblico.

²⁵ «Monitio in casu est legalis, imo iudicialis, ad hoc ordinata ut accusatus sciat se de culpa convictum fuisse atque ut sibi caveat ne in graviora labatur. Neque requiritur certa et plena probatio de speciali culpa iam patrata, cum monitio respiciat tempus futurum in monitorio expressum» (*una coram* LEGA, 99, n. 10).

^{26 «}Considerato quod monitio erga eum, qui versatur in proxima delinquendi occasione, non requirit investigationem praeviam; sufficit tali in casu persuasio in Ordinario de huiusmodi conditione rerum», SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, Monitionis, prot. n. 21983/90 C.A. (5 febbraio 1991), p. 2. Nel caso concreto comunque l'Ordinario aveva a disposizione, al momento dell'emanazione dell'ammonizione, alcune denunce firmate e una indagine svolta dal vicario foraneo. Dopo l'emanazione dell'ammonizione (ma questo pare irrilevante ai fini della legittimità della medesima) era stata acquisita un'indagine svolta dal vicario generale ed alcune denunce presentate alla forza pubblica, cfr. ibidem.

«Sono casi che si verificano, per esempio, quando un confessore è gravemente sospettato d'aver violato direttamente il sigillo sacramentale (cfr. can. 1388 § 1); un fedele medico è gravemente sospettato d'aver praticato aborti (cfr. can. 1398); un religioso è gravemente sospettato di vio-

lare gravemente il voto di castità»²⁷.

Un caso simile si dà nella previsione del can. 1348, secondo il quale l'Ordinario può ricorrere ai rimedi penali anche verso un fedele che sia assolto dall'accusa o cui non si infligga pena alcuna²⁸. Per comprendere la previsione è necessario considerare anzitutto il fatto che l'assoluzione, come pure la mancanza d'inflizione di pene, dopo un processo o un procedimento penale, non riconoscono necessariamente per sé che il fedele non abbia commesso delitto: potrebbe infatti l'imputato aver beneficiato della prescrizione o di circostanze attenuanti²⁹. In secondo luogo e ad ulteriore riprova, il canone prevede i rimedi penali «etiam, si res ferat», ossia in via assolutamente eventuale³⁰. Tale eventualità va giudicata a partire dalla congruenza fra la natura dei rimedi penali e la situazione del fedele uscito indenne da pene dal processo. È facile immaginare, in altre parole, che in tale situazione possa essere mancata la certezza morale del delitto, ma sia rimasto il grave sospetto sul medesimo.

Condizione necessaria a questa fattispecie di ammonizione è l'effettuazione di una indagine, dalla quale scaturisca il grave sospetto di un delitto commesso. Non sono richieste procedure e modalità peculiari per l'indagine³¹, ma di indagine deve trattarsi: non può cioè essere limitata alla recezione di lettere anonime a carico di un fedele; devono mettersi in atto ricerche che diano riscontri positivi a favore di un grave sospetto³². Questo si distingue sia dal mero sospetto sia dalla certezza morale.

Un problema a sé attiene alla necessità che l'indagine comprenda l'audizione dell'interessato, che possa difendersi e presentare le proprie ragioni. La nuda normativa specifica e generale³³ non lo richiede:

²⁷ Cfr. R. Kamangala Kamba, Les remèdes pénaux, cit., p. 40.

²⁸ Cfr. A. Borras, Les sanctions, cit., p.97.

²⁹ Cfr. Communicationes 15 (1984) p. 44.

³⁰ Cfr. V. DE PAOLIS, De sanctionibus in Ecclesia, cit., p. 20.

 $^{^{31}}$ Ci si potrà riferire, per analogia, al can. 1717 $\S\S$ 1-2.

³² «Ita monitio, et ea quae gravior est, correptio, utpote continens increpationem, supponunt delicti imminentiam, gravem suspicionem et quamdam inchoationem», *una Romana, Iurium et dam-norum*, *coram* CANESTRI, p. 596, n. 12.

³³ Una richiesta in tal senso rivolta durante l'iter della codificazione non ha ricevuto adeguata risposta, cfr. Communicationes 15 (1984) p. 44. A meno che non si voglia interpretare in senso stretto la richiesta del can. 50: «Antequam decretum singulare ferat, auctoritas necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint». Ben difficilmente

«Questa audizione previa per la verità nella prassi regolarmente si verifica»³⁴. Più delicato ancora il problema della presentazione all'interessato delle prove e dei documenti acquisiti durante l'indagine previa: come potrebbe infatti l'interessato difendersi senza la conoscenza degli elementi portati contro di lui?

Non trattandosi di pene, nei rimedi penali in genere il diritto alla difesa, che dovrà comunque specificarsi per ogni singolo rimedio, potrà esercitarsi pienamente solo alla fine, in sede di ricorso di fronte al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica³⁵.

Nulla impedisce, rigorosamente parlando, che le due fattispecie di ammonizione si assommino concretamente in un unico atto dell'Ordinario che contemporaneamente ammonisca per prevenire un (altro o ulteriore) delitto e ammonisca per il grave sospetto che sia stato commesso un (medesimo o diverso) delitto. Le diverse richieste del prescritto normativo per le due fattispecie convincono dell'opportunità di scindere adeguatamente i provvedimenti, almeno dal punto di vista formale³⁶.

L'ammonizione «come rimedio penale, non è una pena e neppure può essere assimilato alle pene; anzi fra i rimedi penali è da ritenere la specie

potrà l'Ordinario ottenere le necessarie notizie e prove senza ascoltare l'interessato, e, ancor più, solo nella misura in cui risulti «impossibile», potrà omettere di ascoltare l'interessato, che è colui che per eccellenza può essere leso nei suoi diritti dal provvedimento.

³⁴ G. MICHIELS, De delictis et poenis, III, cit., 452-453.

³⁵ È stata comunque negata al ricorrente copia di lettere firmate con denunce contro l'interessato, che l'Ordinario aveva acquisito previamente all'ammonizione e di cui faceva menzione direttamente il decreto del Congresso della Segnatura Apostolica che respingeva il ricorso. Al ricorrente e al suo patrono spetta infatti il diritto di vedere tutti gli atti della causa dopo la loro pubblicazione, mentre, secondo l'art. 97 delle *Normae Speciales*, «pars tantum authentica exemplaria actorum obtinere potest de licentia Cardinalis Praefecti et praevia scripta instantia, motivis suffulta» (SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Monitionis*, prot. n. 21983/90 C.A., 25 marzo 1991, p. 1). La richiesta inoltre fu respinta anche perché presentata dopo il rigetto del ricorso da parte del Congresso, ossia quando «causa coram hoc Supremo Foro iam terminata est».

³⁶ Nella causa sottoposta al giudizio della Segnatura Apostolica (*Monitionis*, prot. n. 21983/90 C.A., 5 febbraio 1991) si evidenziò precisamente la difficoltà di individuare la fattispecie dell'ammonizione. Il testo della medesima era del seguente tono: «Da mesi ricevo continue e circostanziate denunzie verbali da X a causa dei vostri continui comportamenti offensivi e diffamatori nei confronti di Y. Poiché a nulla è servito l'invito, fattovi per telefono per mezzo del Vicario generale, a non usare accuse e termini inopportuni, vi ammonisco formalmente ai sensi del can. 1339 § 1, di smettere di fare pubbliche accuse e di chiamare con attributi offensivi Y. Mi auguro che vi rendiate conto dello scandalo che un simile comportamento da parte di un sacerdote reca ai fedeli, e che evitiate a me di ricorrere ad ulteriori sanzioni canoniche, e chi è diffamato, di difendere il proprio nome e i propri diritti ricorrendo a vie legali». La parte attrice sosteneva che all'ammonizione avrebbe dovuto essere premessa l'indagine, poiché la fattispecie era quella del sospetto grave di un delitto commesso. Il Congresso ha ritenuto che invece si trattava dell'ammonizione di colui che si trova in occasione prossima di commettere delitto. Ed in questo caso non è richiesta una previa apposita indagine. Questa conclusione il Congresso l'ha raggiunta per esclusione, constatando che l'Ordinario era certo dell'imputabilità delle azioni al sacerdote, mentre non indicava formalmente il delitto in quanto già compiuto dal medesimo.

meno forte e più leggera»³⁷. I suoi effetti giuridici dipendono unicamente dalla pubblicità che il documento, cui è affidata la ammonizione, possiede e dall'obbligo della conservazione del medesimo nell'archivio segreto della curia. Se la pubblicità di diritto in queste condizioni è assolutamente assicurata, alcuni problemi potrebbero per la verità sorgere dalla pubblicità di fatto dell'ammonizione. Certo non è il caso in cui l'interessato divulghi la ammonizione, né il caso in cui fortuitamente dell'ammonizione vengano a conoscenza altri. Si tratta piuttosto del caso in cui l'Ordinario decida di far conoscere l'ammonizione. In questo caso non può che valere il principio che l'ammonizione pubblica deve corrispondere a fatti pubblici.

Si può ritenere che l'ammonizione abbia soprattutto effetti processuali o procedurali, essendo infatti la prova della messa in guardia preventiva dell'interessato. Di fronte a future contestazioni processuali o procedurali, l'interessato non potrà addurre ignoranza o inconsapevolezza.

3. La riprensione (correptio)³⁸

La riprensione è un rimedio penale consistente nel rimprovero rivolto dall'Ordinario ad un fedele che per il suo comportamento provochi scandalo o grave turbamento dell'ordine pubblico (cfr. can. 1339 § 2).

Si distingue dalla correzione e/o riprensione fraterna o paterna per il suo carattere ufficiale³⁹ e apportatore di alcuni effetti giuridici, tendenti sia alla resipiscenza sia al ristabilimento della comunione ecclesiale.

La riprensione non concerne un atto, quanto piuttosto un comportamento (*conversatio*)⁴⁰ che abbia le caratteristiche della frequenza, della continuità, della ripetizione, insomma della durata. Questa caratteristica comporta quasi la definizione di un'attitudine o di una propensione più o meno fortemente connessa con la stessa persona o personalità del fedele.

³⁷ «Attento can. 1312, § 2, iuxta quem monitio, uti remedium poenale, non est poena neque poenis assimilatur, et insuper tantum forma debilior et levior inter remedia poenalia habetur» (SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Monitionis*, prot. n. 21983/90 C.A., 5 febbraio 1991, p. 2).

³⁸ Cfr. H. Durand, Correptio, in Dictionnaire de droit canonique IV, Paris 1947, coll. 690-701. Gli autori sottolineano la differenza fra correctio e correptio. Hollweck, per la verità, nella sua proposta di schema di diritto penale, aveva previsto nel caso il rimedio della correctio, cfr. M. VISMARA MISSIROLI – L. MUSSELLI, Il processo di codificazione, cit., pp.199-200.

³⁹ Il can. 1341 menziona separatamente la «fraterna correctio» e la «correptio». La prima troverebbe il suo fondamento in Mt 18, 15, la riprensione invece in Mt 18, 17. Cfr. sul testo matteano F. Montagnini, Mt 18, 15-17 e la prassi giudiziaria nella Chiesa primitiva, in Quaderni teologici del Seminario di Brescia 1 (1988) pp. 163-174.

⁴⁰ Già nello schema proposto da Hollweck si aveva una ridondanza lessicale all'uopo: «In delictis levioris momento vel ubi ex tota conversationis habitudine aliquod delictum gravius timeri...» can. 137, in M. VISMARA MISSIROLI – L. MUSSELLI, *Il processo di codificazione*, cit., p. 200.

«Potrebbe trattarsi di un chierico che nei suoi rapporti con certe persone non si comporta con la prudenza necessaria per non violare la promessa di continenza o provocare scandalo; come pure un fedele che pubblica in libri e riviste tesi contrarie alla dottrina o ai costumi; come pure un chierico che, senza andare contro la fede o il magistero, scrive delle novità sconcertanti per i semplici fedeli»⁴¹.

La riprensione non dice necessariamente riferimento ad un delitto, né per prevenirlo né per reprimerlo; tende piuttosto sia in senso emendativo che in senso riparatorio, a togliere di mezzo comportamenti che creano situazioni simili a quelle provenienti dai delitti: scandalo e perturbazione dell'ordine ecclesiale. Ha, in altre parole, un carattere maggiormente penale e si avvicina di più alle pene espiatorie. Ne è segno chiaro la menzione della riprensione nel can. 1341⁴², in cui è previsto il ricorso al processo o alla procedura penale solo quando, tra l'altro, neppure la riprensione è in grado di produrre «la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo». Per questo il Legislatore ha inteso distinguere le fattispecie della *monitio* e della *correptio*⁴³.

La riprensione deve tener conto nella sua effettuazione⁴⁴ come anche nelle sue modalità di svolgimento «delle condizioni peculiari sia delle persone sia della situazione» (can. 1339 § 2)⁴⁵. Può aggiungersi all'ammonizione, quasi in un crescendo degli interventi canonici dell'Ordinario⁴⁶.

l S

⁴¹ Cfr. R. KAMANGALA KAMBA, Les remèdes pénaux, cit., p. 66.

⁴² Cfr. V. DE PAOLIS, *De sanctionibus in Ecclesia*, cit., p. 18; ID., *Le sanzioni nella Chiesa (cann. 1311-1399)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Roma 1992, 490; ID., *La potestà coattiva nella Chiesa*, in *Le sanzioni nella Chiesa*, Milano 1997, pp. 39-40; A. BORRAS, *Les sanctions*, 106. Secondo alcuni autori il canone si riferirebbe non già alla riprensione, intesa come rimedio penale, bensì alla riprensione fraterna, cioè evangelica e paterna, cfr. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, p. 151, come l'ammonizione, subito prima, è detta fraterna, ossia caritatevole e evangelica. La ragione addotta però non convince: «Se fosse un rimedio penale, si uscirebbe fuori di questa prospettiva pastorale e si entrerebbe in quella penale, che la norma vuole evitare proprio tramite questi mezzi pastorali». Si dimentica in realtà che i rimedi penali non sono pene. Si dimentica pure la probabile origine della menzione della *correptio* in questo canone: i cann. 1947-1953; 2309 § 4 CIC1917.

⁴³ «Aliquis Consultor [...] praeferret materiam in duas §\$ dispertire ita ut melius appareat monitionem et correptionem esse punitiones specie diversas. Alii Concultores et Relator concordant cum primo Consultore» (*Communicationes* 9 [1977] p. 159).

⁴⁴ Non può sfuggire che alla discrezione dell'Ordinario è affidata non solo la scelta delle modalità della riprensione, ma pure se effettuare o meno nel caso specifico il rimedio penale della riprensione (*corripere potest*).

⁴⁵ «Talia remedia, etiamsi paterne et non canonice adhibeantur, peculiaribus conditonibus personae et facti de quo agitur erunt accommodandae; v. g. si remedium applicandum sit seni, si ex imprudentia delinquenti, si ex culpa forte post repetitas monitiones protracta, etc.» (*una Romana, Iurium et damnorum, coram* CANESTRI, 596, n. 12).

⁴⁶ Dovrebbe essere questo il senso dell'«etiam» che si trova nel can. 1339 § 2, secondo un significato del tutto corrispondente a quello del Codice precedente (cfr. can. 2310: «Monitionibus et correptionibus incassum factis»).

La riprensione, come l'ammonizione, è sempre pubblica di diritto, poiché di essa «sempre deve constare almeno da un documento, che dev'essere conservato nell'archivio segreto della curia» (can. 1339 § 3). In merito alla pubblicità di fatto il primo Schema del Codice prevedeva che la riprensione pubblica potesse avvenire solo nei confronti di un fedele «de delicto convictum vel confessum»⁴⁷. La proposta cadde, ma si può ritenere che la distinzione sussista e che l'Ordinario possa scegliere la riprensione nella modalità pubblica ogni volta che il comportamento origine di scandalo o di grave perturbazione dell'ordine sia notorio⁴⁸.

4. Altri rimedi penali?

Il Codice pio-benedettino conosceva oltre all'ammonizione e alla riprensione, anzi dopo che questi rimedi avevano fallito il loro scopo (cf can. 2310), l'applicazione di altri due rimedi: il *praeceptum* e la *vigilantia*.

Il precetto «indicava accuratamente al fedele che cosa doveva fare o evitare, con la comminazione della pena in caso di trasgressione del precetto stesso» (can. 2310 CIC1917).

Il Codice vigente ha soppresso questo rimedio penale *qua talis*, ma si può ritenere che un'analoga possibilità viga per l'autorità attraverso la previsione del precetto penale: «Nella misura in cui qualcuno può imporre precetti in foro esterno in forza della potestà di governo, il medesimo può anche comminare con un precetto pene determinate, ad eccezione delle pene espiatorie perpetue» (can. 1319 § 1).

Una volta pertanto che l'ammonizione e la riprensione abbiano fallito il loro obiettivo, l'Ordinario può imporre un precetto penale. Anzi nulla impedisce che, all'occorrenza, l'ammonizione e la riprensione includano lo stesso precetto penale⁴⁹.

La *vigilantia* era prevista soprattutto nei casi gravi e in pericolo di recidiva (cf can. 2311 CIC1917; cf pure can. 1428 CCEO). Le modalità erano determinate dallo stesso Ordinario nel decreto. Una recente sentenza rotale, emanata sotto l'impero del nuovo Codice, in materia penale impone la *vigilantia* del Superiore religioso del monastero presso cui l'imputato colpevole è stato condannato a risiedere⁵⁰.

 $^{^{47}}$ Cfr. Communicationes 9 (1977) p. 159. La proposta rispecchiava il can. 2309 \S 3 del Codice precedente.

⁴⁸ Cfr. KAMANGALA KAMBA, Les remèdes pénaux, cit., p. .77.

 $^{^{49}}$ Cfr. McDonough, *A "Novus Habitus Mentis" for Sanctions*, 730 nota 11. Cfr. in contesto analogo, can. 1406 \$ 2 CCEO: «Monitio cum comminatione poenarum, qua Hierarcha legem non poenalem in casibus singularibus urget, praecepto poenali aequiparatur».

⁵⁰ «Idem conventus in virorum monasterio recipiatur sub vigilantia Superioris, per idem temporis

La dottrina ritiene comunemente che i due rimedi penali (ammonizione e riprensione) siano previsti dal Codice vigente a titolo indicativo⁵¹, come d'altronde avveniva per i quattro rimedi previsti dal Codice piobenedettino⁵².

5. L'applicazione dei rimedi penali

I rimedi penali sono applicati, secondo la loro natura, nelle condizioni che li richiedono, di cui sopra si è considerato. Il Codice enumera contemporaneamente alcuni casi in cui è prevista (anche solo facoltativa) l'applicazione dei rimedi penali (cf cann. 1328 § 2; 1341; 1348; 1358 § 2). È chiaro che una siffatta previsione è attuabile solo nel caso in cui alla concreta fattispecie si attagli un rimedio penale previsto dal Codice. La previsione codiciale, da sé sola, non rende applicabile un rimedio penale, se non v'è nel caso corrispondenza fra natura dei rimedi penali, concreta condizione del fedele e adeguata finalità da raggiungere. Giustamente, ad esempio, la dottrina è perplessa sull'applicabilità di rimedi penali dopo la remissione di una censura (cfr. can. 1358 § 2, collegato col can. 1348)⁵³. La prevenzione dei delitti, cui sono destinati i rimedi penali, sembra contraddire la situazione di colui che ha receduto dalla contumacia e è stato perciò assolto dalla censura. In realtà i rimedi penali in questo caso sono applicabili «si res ferat», ossia se e per quanto la situazione lo richieda⁵⁴.

I rimedi penali non sono pene e pertanto «possono essere applicati per decreto (extragiudiziale) in qualunque caso» (can. 1342 § 1). Ciò significa che la loro applicazione dovrà procedere secondo le norme specifiche dell'emanazione di decreti e la normativa generale sugli atti amministrativi.



spatium seu per decem annos», una Dublinen., Poenalis, coram COLAGIOVANNI, 14 giugno 1994, in Monitor Ecclesiasticus 122 (1997) p. 95.

⁵¹ Cfr. A. BORRAS, Les sanctions, cit., p.96, nota 71. Pur con qualche incertezza, anche R. Sebott concorda: «Es ist nicht klar ersichtlich, ob diese Aufzählung taxativ ist oder nicht. Wenn sie es nicht sei sollte (eine Meinung, der ich mich anschließen möchte), dann können die untergeordneten Gesetzgeber weitere Strafsicherungsmittel anwenden, z. B. das besondere Strafgebot und die Strafaufsicht», Das kirchliche Strafrecht. Kommentar zu den Kanonen 1311-1399 des Codex Iuris Canonici, Frankfurt am Main 1992, p. 102, nota 6.

⁵² Cfr. É. Jombart, *Remèdes pénaux*, in *Traité de droit canonique*, IV, 694. Di parere contrario SEBOTT, *Das kirchliche Strafrecht*, 101 nota 4.

⁵³ Cfr. V. DE PAOLIS, De sanctionibus in Ecclesia, cit., p. 107.

⁵⁴ «Sarebbe meglio che [...] usasse i rimedi penali [...] soltanto quando, dopo l'assoluzione dalla censura, rimanesse qualche strascico di turbamento o di dubbio su quanto è stato fatto, o quando egli [= Ordinario] stesso avesse usato molta larghezza e liberalità nel giudicare della recessione non del tutto limpida dalla contumacia da parte del reo e nel concedere quindi l'assoluzione», A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, cit., p. 253.

L'autore dei rimedi penali è l'Ordinario (cf cann. 1339 § 1; 134 § 1)⁵⁵. Certamente si tratta dell'Ordinario di incardinazione di un chierico, dell'Ordinario proprio di un fedele, acquisito per domicilio o quasi domicilio e dell'Ordinario del luogo in cui si sono compiuti i fatti addebitati. Probabilmente si tratta pure dell'Ordinario dell'Istituto religioso clericale di diritto pontificio cui il membro sia ascritto o nelle case del quale il fedele dimori diu noctuque⁵⁶.

L'autore dei rimedi penali può applicarli sia personalmente sia per il tramite di altri, cui, di solito, avrà pure affidato, se del caso e per quanto richiesta, la previa indagine.

Delle norme valide per l'emanazione di ogni atto amministrativo e pertanto valide pure per i rimedi penali si possono considerare le seguenti:

- dovrà precedere l'emanazione del decreto «la richiesta di notizie e prove necessarie e, per quanto è possibile, l'audizione di coloro i cui diritto possono risultare lesi» (can. 50). Solo per l'ammonizione in caso di grave sospetto è prevista invece un'apposita indagine;
 - il decreto dovrà essere motivato, almeno sommariamente (cf can. 51)⁵⁷;
 - il decreto dovrà essere posto per iscritto (cf cann. 37; 51; 54 § 2);
 - il decreto dovrà essere notificato (cf cann. 55-56).

Dei rimedi penali inoltre dovrà restare traccia in un documento da conservare nell'archivio segreto della curia. Potrà del rimedio penale essere conservato l'esemplare autentico oppure una copia oppure una breve relazione o una registrazione. La scelta dell'archivio segreto è ovvia poiché si tratta dell'archivio meglio custodito (cf can. 490) e che offre pertanto più garanzie in ordine alla salvaguardia del diritto alla riservatezza che attiene ad ogni fedele per diritto naturale (cf can. 220).

Lo scopo della registrazione e della conservazione è evidente, in quanto la forza principale dei rimedi stessi è nella loro esistenza. Si tratta prima di tutto di conservare il ricordo dell'ammonizione o della ripren-

R

⁵⁵ Per rispettare il ruolo dell'Ordinario è stato mutato durante l'iter di revisione del Codice il testo del can. 1348, che prevedeva il giudice soggetto di *monita* e *remedia poenalia*, cfr. *Communicationes* 9 (1977) p. 165. Sembra comunque che il can. 1528 § 2 ammetta che il giudice possa imporre rimedi penali, cfr. J. SANCHIS, *can. 1339*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/1, Pamplona 1997², 386.

⁵⁶ Cfr. R. KAMANGALA KAMBA, *Les remèdes pénaux*, cit., p. 91.

⁵⁷ Alla specifica richiesta durante l'iter di riforma del Codice («Sit textus: "Moneatur, adductis tamen motivis in quibus monitio ipsa fundatur atque facultate sese defendendi accusato detur»), fu risposto: «Non est necessarium, nam monitio non potest consistere sine indicatione motivorum», *Communicationes* 15 (1984) p. 44. Non sembra che l'ammonizione, in quanto rimedio penale, debba necessariamente «contestare al destinatario gli addebiti, e invitarlo a recedere dalla situazione, entro un determinato periodo di tempo, e, in caso di persistenza nella cattiva volontà, comminare eventuali sanzioni penali, a norma del diritto», V. DE PAOLIS, *Rimedi penali* (Remedia poenalia), in *Nuovo dizionario di diritto canonico*, Cinisello Balsamo 1993, p. 925.

sione effettuata, di cui tener conto, eventualmente, nell'attività di governo da parte delle autorità che si succedono nell'ufficio. In secondo luogo si tratta di conservare un elemento che aggraverà la posizione del fedele interessato, che sia investito di un processo o di un procedimento penale, per una ragione analoga a quella all'origine del rimedio penale. In terzo luogo si tratta di tutelare la buona fama dello stesso Ordinario, dimostrandone lo zelo e la prudenza nel governo, qualora il fedele interessato dal rimedio penale abbia a delinquere.

I rimedi penali possono essere oggetto di ricorso. Il motivo di ricorso non può essere originato solamente dalla (assunta) lesione della buona fama, lesa o dalla illegittima conoscenza da parte di terzi di un rimedio rettamente emanato o dalla legittima conoscenza da parte di terzi di un rimedio penale illegittimamente applicato. Il motivo di ricorso può riguardare anche il rimedio in se stesso, in quanto illegittimamente emanato.

Dapprima vi procederà con il ricorso immediato previo, se del caso, poi con il ricorso gerarchico ed infine con il ricorso per vizi in procedendo o in decernendo presso la Sectio Altera del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, secondo la normativa generale in materia di contenzioso-amministrativo.

6. Le penitenze⁵⁸

Si è già chiaramente determinato sopra che la natura delle penitenze è di essere punizioni, che non attingono però al carattere proprio di pene. Queste infatti si definiscono come «privazioni di un qualche bene» (cf can. 2215 CIC1917). Le penitenze invece imporrebbero un obbligo di fare supplementare⁵⁹.

Secondo il can. 1340 § 1 le penitenze attengono al foro esterno⁶⁰ e

⁵⁸ Preferiamo nel testo attenerci alla denominazione del Codice. In altri contesti, in cui appare senz'altro necessario distinguere le penitenze, di cui nel diritto penale, dalle altre che la Chiesa conosce (personali, educative, sacramentali, costituzionali, universali [digiuno e astinenza]) (c∯É. JOMBART, *Pénitences*, in *Dictionnaire de droit canonique* VI, Paris 1957, coll. 1334-1337), può essere opportuno denominare queste penitenze come «penitenze canoniche».

⁵⁹ Sembra questa la scelta interpretativa del Codice dei canoni delle Chiese orientali. Chiamando entrambe «poenae», distinguerebbe però fra le *poenae* «quae privationem alicuius boni non includunt» (can. 1413 § 2), da equipararsi alle «poenae, quibus imponitur aliquod grave opus religionis vel pietatis vel caritatis peragendum» (can. 1426 § 1), ossia alle *poenitentiae* del *Codex Iuris Canonici*, e le *poenae* (in senso proprio) che adempirebbero la definizione classica del can. 2215 CIC1917.

⁶⁰ Anche se la dizione del canone 1340 § 1 non è perfetta («quae imponi potest in foro externo»), il Codice intende qui solo definire le penitenze di cui intende trattare (cf R. KAMANGALA KAMBA, *Les remèdes pénaux*, cit., pp. 178-181). Sono perciò escluse da questa categoria tutte le pene imposte nel foro interno sacramentale o extrasacramentale, anche in connessione con l'assoluzione di censure (cf.//ad esempio, can. 1357 § 2).

possono consistere in una qualche opera di⁶¹

- religione: recitazione di determinate preghiere (cf/can. 2313 § 1, 1° CIC1917: cf, ad esempio, *via crucis*, rosario); partecipazione a celebrazioni liturgiche;
- pietà: accettazione di un corso di Esercizi spirituali in una determinata casa (cf. can. 2313 § 1, 5° CIC1917); effettuazione di un pellegrinaggio (cf. can. 2313 § 1, 2° CIC1917); osservanza di un particolare digiuno (cf. can. 2313 § 1, 3° CIC1917);
- carità: elargizione di elemosine a beneficio di pie usanze o iniziative (cf. can. 2313 § 1, 4° CIC1917); visita a malati, poveri o anziani in un istituto.

Le penitenze possono essere imposte solamente con l'accettazione da parte del fedele cui sono imposte⁶². Lo esige la stessa natura delle penitenze, in quanto opere di religione, di pietà e di carità, per le quali sarebbe impossibile l'attuazione prescindendo dalla buone disposizioni del fedele⁶³. Lo richiede anche la (almeno assolutamente prevalente) caratteristica delle penitenze di rimedio sostitutivo della pena.

Non vi è poi contraddizione fra il fatto che le penitenze siano imposte con atto di potestà da parte del superiore legittimo e nello stesso tempo richiedano l'accettazione del fedele. «L'accettazione della penitenza non è da intendere che presupponga nel fedele un'accoglienza spontanea e libera. Alla natura della penitenza non ripugna assolutamente che l'obbligo della medesima sia imposto con la minaccia al fedele di infliggere una pena o di non liberare da una pena»⁶⁴.

Le penitenze devono perciò essere più miti delle pene⁶⁵.

Le penitenze possono essere applicate in tre casi diversi: come punizioni autonome, come punizioni aggravanti e come punizioni sostitutive.

⁶¹ Le distinzioni che la dottrina propone non corrispondono. Non ha però importanza, poiché il Legislatore ha voluto piuttosto ampiamente indicare tre ambiti entro i quali individuare discrezionalmente, da parte dell'autorità competente, la penitenza da imporre.

⁶² La dottrina è concorde. Cfr. ad esempio, É. JOMBART, Des remèdes pénaux et des pénitences, in Traité de droit canonique, IV, p. 698; ID., Pénitences, 1336; A. BORRAS, Les sanctions, cit., p. 98; SEBOTT, Das kirchliche Strafrecht, p. 105, nota 18.

⁶³ Cfr. R. Kamangala Kamba, *Les remèdes pénaux*, cit., p. 126. Ne sono riprova le stesse perplessità avutesi nell'iter di riforma del Codice, cfr. *Communicationes* 9 (1977) p. 159.

⁶⁴ A. Vermeersch – I. Creusen, *Epitome iuris canonici*, III, Mechliniae-Romae 1931, 259, n. 506. Si veda la pittoresca espressione di Sebott: «Man kann sie [= *poenitentiae*] nicht einfordern wie – sit venia verbo – eine unbezahlte Schneiderrechnung» (*Das kirchliche Strafrecht*, 105 nota 18). Cf/pure can. 1426 § 2 CCEO: «Illi, qui has poenas [= poenitentiae: cf § 1] non est dispositus acceptare, aliae poenae irrogentur».

⁶⁵ Il II Schema del Codice nell'iter della riforma prevedeva esplicitamente che l'opus imposto dalle penitenze fosse «modicum», cfr. Communicationes 9 (1977) p. 159; la soppressione dell'aggettivo fu giustificata con il fatto che «ex contextu schematis apparet paenitentias esse minores poenas quam alias et ideo iam implicite superiores monentur ut non imponant magna opera religionis vel pietatis vel caritatis» (ibid., 160). Cf. pure una Romana, Iurium et damnorum, coram Canestra, 596, n. 12.

6.1. Le penitenze come punizioni autonome

Il can. 1328 § 2 prevede il caso del delitto frustrato: qualora la non-effettuazione del delitto sia determinata non dal recedere spontaneo della volontà del fedele, ma da ragioni esterne (fortuite, peculiare intervento dei responsabili), al fedele responsabile degli atti o delle omissioni, che in se stessi considerati sarebbero stati in grado di produrre il delitto, può essere imposta una penitenza.

Ma più in generale sembra che la penitenza possa essere imposta qualora da sé sola appaia in grado di «ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia e l'emendamento del reo» (can. 1341) oppure «quando il reo viene assolto dall'accusa o non gli viene inflitta alcuna pena» e l'Ordinario voglia provvedere al suo bene e al bene pubblico con penitenze (cf. can. 1348)⁶⁶.

6.2. Le penitenze come punizioni sostitutive della pena

«Le pene sono destinate a sostituire la pena» (cf/can. 1312 § 3). È la funzione che si può considerare prevalente delle penitenze.

Le penitenze sono chiamate a sostituire la pena (cf. can. 1324 \$ 1 *incipit*) nei casi in cui il delitto sia stato commesso nelle circostanze attenuanti previste dal can. 1324 \$ 1, 1°-10°67.

Le penitenze possono sostituire la pena qualora la legge penale o il precetto penale lasci al giudice la facoltà di applicare o non applicare la pena. Il giudice può, in tal caso, secondo il proprio giudizio di coscienza e di prudenza, sostituire la pena con la penitenza (cf/can. 1343).

Le penitenze possono ugualmente sostituire la pena qualora il giudice, di fronte ad una legge penale che prescriva la pena, ritenga in coscienza e prudenza di ricorrere alla penitenza «se il reo si sia emendato e abbia riparato lo scandalo, oppure lo stesso reo sia stato punito o si preveda che sarà punito adeguatamente dall'autorità civile» (can. 1344, 2°).

Ancorché propriamente non si tratti di sostituzione della pena, si

⁶⁶ Per sé nessuno dei due canoni citati menziona specificamente le penitenze. Anzi una lettura rigorosa del testo del can. 1358 § 2, richiederebbe di ritenere escluse dal can. 1348 appunto le penitenze. La dottrina però le ammette (cf./ad esempio, CALABRESE, *Diritto penale canonico*, 220 [in relazione al can. 1348]; cf./ibidem, 151, dove le nega in riferimento al can. 1341). Probabilmente si possono leggere nella locuzione «aliae pastoralis sollicitudinis viae», cfr. A. BORRAS, *Les sanctions*, p. 106, oppure nella forma volutamente ampia del testo dei canoni, cfr. Kl. LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar zum CIC*, 1341, 6: «Die Aufzählung in 1341 ist aber ohnehin nicht erschöpfend, fordert vielmehr, jeden zweckdienlichen Schritt zu bedenken und zu gehen, der Erfolg verspricht».

⁶⁷ Cfr. R. KAMANGALA KAMBA, Les remèdes pénaux, cit., pp. 144-155.

deve menzionare la possibilità di imporre penitenze al fedele cui si sia rimessa una censura (cf. can. 1358 \S 2)⁶⁸.

6.3. Le penitenze come punizioni aggravanti

«Le pene sono destinate (anche) ad aggravare la pena» (cf can. 1312 § 3). Si tratta di un caso nuovo⁶⁹ ed eccezionale, giustificato soprattutto dall'esistenza nell'ordinamento delle pene *latae sententiae*, ossia di pene che sono irrogate automaticamente, senza che intervenga una sentenza del giudice o un decreto dell'Ordinario. Il giudice o l'Ordinario possono intervenire solamente nel dichiarare la pena *latae sententiae*. Ebbene nella dichiarazione della medesima pena possono aggiungere una penitenza nel caso in cui il delitto sia stato commesso nelle circostanze aggravanti elencate nel can. 1326 § 1, 1°-3° (cf/can. 1326 § 2)⁷⁰.

Ancorché propriamente non si tratti di aggravare una pena, bensì un rimedio penale, il Codice prevede che le penitenze possano essere aggiunte alla ammonizione o alla riprensione (ct/can. 1340 § 3). La disposizione però crea problemi interpretativi. Mentre infatti i rimedi penali sono deputati a prevenire un delitto e perciò il delitto o non esiste o non è imputabile con certezza al fedele, le penitenze sono destinate a punire un delitto che è stato commesso dal fedele. La dottrina si presenta incerta⁷¹. A mio parere la soluzione della difficoltà interpretativa sta nella rilevazione che a volte i rimedi penali suppongono un delitto (certo e

⁶⁸ Lüdicke propone un'interessante contestualizzazione della fattispecie: «Damit nicht der Nachlaß einer Zensur dazu führt, daß der Täter vor den Augen der kirchlichen Öffentlichkeit, die um sein Fehlerverhalten eventuell weiß, wie straflos dasteht, also das Mißverständnis aufkommen könnte, die Autorität habe nicht auf die Strafe reagiert, gibt § 2 dem Oberen [...] die Möglichkeit [...] durch geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, daß solche Mißverständnisse vermieden werden», in Münsterischer Kommentar zum CIC, 1358, 4.

⁶⁹ Borras, sottolineando la novità della previsione rispetto alla tradizione, si domanda pure se in realtà nel Codice si diano casi in cui le penitenze svolgano questa funzione, cfr. *Les sanctions*, pp. 98-99. Escluso il can. 1340 § 3 poiché ivi non è una pena ad essere aumentata, bensì un rimedio penale, rimarrebbe solo il can. 1326 § 2, che però attiene a pene *latae sententiae*, che hanno caratteristiche peculiarissime. Anche gli Organi consultati nell'iter di riforma del Codice manifestarono contrarietà alla funzione aggravante delle penitenze, ma «Consultores censent hanc suggestionem fundamento carere», *Communicationes* 8 (1976) p. 170.

⁷⁰ Cfr. R. KAMANGALA KAMBA, Les remèdes pénaux, cit., pp. 140-142. Ancorché presente nel II Schema nell'iter di revisione del Codice, la menzione del remedium poenale cadrà poi nel testo definitivo, cfr. Communicationes 8 (1976) p. 181.

⁷¹ Può essere ritenuto esemplare il caso di Calabrese, che nella prima edizione del suo testo commenta il can. 1340 § 3 in questo modo: «E poiché questi [= rimedi penali] non suppongono un delitto almeno come certo, non lo suppongono nemmeno le penitenze», *Diritto penale canonico*, Cinisello Balsamo 1990¹, 140. Nella seconda edizione (*Diritto penale canonico*, Città del Vaticano 1996², 145-146) omette l'osservazione. Analoga incertezza in R. KAMANGALA KAMBA, *Les remèdes pénaux*, 137-138.

Street,

imputabile)⁷². In questi casi, e solo in questi, vi si può aggiungere da parte dell'Ordinario delle penitenze. Viene salvaguardata in tal modo la necessità di un delitto perché si dia penitenza.

7. L'imposizione delle penitenze

Le penitenze non sono pene e pertanto «possono essere applicate per decreto (extragiudiziale) in qualunque caso» (can. 1342 § 1). Ciò significa che la loro applicazione dovrà procedere secondo le norme specifiche dell'emanazione di decreti in ambito penale e la normativa generale sugli atti amministrativi.

L'autore delle penitenze è duplice:

- l'Ordinario. Certamente si tratta dell'Ordinario nel caso in cui egli aggiunga penitenze ai rimedi penali (cf can. 1340 § 3). Ma, in base al can. 1342 § 3, si può affermare che, ogni volta che le penitenze sono imposte attraverso decreto extragiudiziale, anche dopo un processo penale che rimandi assolto il fedele imputato (cf can. 1348), il suo autore è certamante l'Ordinario⁷³;
- il giudice (cf/cann. 1324 § 2; 1326 § 1; 1343; 1344, 2°). I canoni citati prevedono esplicitamente l'intervento del giudice. L'esecuzione della pronuncia del giudice in merito alle penitenze non potrebbe comunque che appartenere, come da regola generale, all'Ordinario, o meglio al Vescovo della diocesi in cui fu emessa la sentenza di primo grado (cf/can. 1653 § 1).

Le penitenze possono essere pubbliche o occulte. Forse più correttamente si dovrebbe distinguere un'imposizione pubblica e un'imposizione occulta delle penitenze. La distinzione ha valore solo per la proibizione che il can. 1340 § 2 introduce, che cioè per un delitto o una trasgressione occulta non si imponga una penitenza pubblica. L'imposizione di una penitenza è sempre pubblica di diritto, poiché è un provvedimento dell'autorità competente posto in foro esterno⁷⁴. Se però la causa che ha originato il provvedimento non è conosciuta, divulgata, allora un'eventuale divulgazione del(provvedimento di imposizione del)la penitenza potrebbe ledere il diritto del fedele alla buona fama (cf can. 220)⁷⁵.

⁷² Cfr. J. SANCHIS, *can.* 1340, 388. In riferimento alla trattazione svolta sui rimedi penali, si potrebbero citare almeno i seguenti casi: cann. 1328 § 2; 1348.

⁷³ Cfr. ad esempio, A. CALABRESE, Diritto penale canonico, pp. 83; 217; 218.

⁷⁴ «D.h. beweisbar», Kl. LÜDICKE, in Münsterischer Kommentar zum CIC, 1340, 2.

⁷⁵ Un'uguale esigenza di difesa della buona fama del fedele, cui è imposta la penitenza, potrebbe verificarsi anche nel caso in cui il delitto o la trasgressione fosse conosciuta, cfr. É. JOMBART, *Pénitences*, in *Traité de droit canonique*, IV, p. 699; LÜDICKE, in *Münsterischer Kommentar zum CIC*, 1340, 3.

Il procedimento di imposizione delle penitenze deve osservare almeno i requisiti per l'emanazione di un atto amministrativo, come sopra descritti per i rimedi penali. Le penitenze sono sempre in relazione stretta con i delitti, anzi possono essere inflitte solo per delitti⁷⁶. «La penitenza, che viene imposta e accettata per prestare una congrua soddisfazione per la colpa, suppone sempre un delitto certo, e dev'essere commisurata sia allo stesso delitto sia soprattutto alla persona e all'indole del reo, affinché non si ecceda nella gravità delle penitenze»⁷⁷. Se l'imposizione della penitenza segue un processo penale, non vi sarà bisogno di svolgere previamente una specifica indagine. Se invece non precede un processo penale, l'accertamento del delitto dovrà rispettare i principi fondamentali attinenti al diritto naturale alla difesa dell'accusato.

Il provvedimento di imposizione delle penitenze può essere impugnato. Se è emanato dal giudice al termine di un processo penale, godrà di tutte le facoltà di impugnazione (appello, querela di nullità e restitutio in integrum) di cui gode una sentenza penale⁷⁸. Qualora sia stato emanato al di fuori di un processo penale, i ricorsi saranno secondo la normativa della impugnazione dei decreti amministrativi, fino al ricorso giurisdizionale per vizi *in procedendo* o *in decernendo* alla *Sectio Altera* della Segnatura Apostolica.

⁷⁶ Cfr. É. JOMBART, *Des remèdes pénaux et des pénitences*, cit., p. 693: «Les *pénitences* ne sont imposées qu'après un vrai *délit»*.

⁷⁷ «Poenitentia, quae imponitur et acceptatur ad congruam pro culpa satisfactionem praestandam, supponit semper delictum certum, et tum ipsi delicto, tum praesertim personae et indoli delinquentis attemperanda est, ne in gravitate poenitentiarum excedatur» (una Romana, Iurium et damnorum, coram Canestri, 596, n. 12; il corsivo è nel testo); «Cum autem in re tam gravi, in qua agebatur, non de monitione aut correptione ad praecavendum periculum lapsus, sed de poenitentia, quin poena in crimen iam patratum, et quidem tam nefandum et novum in vita imputati, Superior obligatione adstrictus fuisset de illo certitudinem adipisci, sive ex directa probatione, sive saltem ex circumstantiis, indiciis, factis praeteritis aliisque argumentis» (ibidem, 599, n. 14d).

⁷⁸ Cfr. una coram LEGA, 94, n. 1; 101, n. 13.